



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 283

Modifiche agli articoli 182 e 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento di pedoni, corridori e podisti

Indice

1. DDL S. 283 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 283	4

1. DDL S. 283 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 283
XVII Legislatura

Modifiche agli articoli 182 e 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento di pedoni, corridori e podisti

Iter

15 maggio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.283 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Giuseppe Francesco Maria Marinello (**PdL**)

Cofirmatari

Domenico Scilipoti Isgro' ([PdL](#)), **Marcello Gualdani** ([PdL](#)), **Lucio Barani** ([GAL](#)), **Francesco Scoma** ([PdL](#)), **Andrea Mandelli** ([PdL](#)), **Riccardo Mazzoni** ([PdL](#)), **Bruno Alicata** ([PdL](#)), **Remigio Ceroni** ([PdL](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **25 marzo 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 4 del 25 marzo 2013.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , CICLI E MOTOVEICOLI , PISTE CICLABILI

Assegnazione

Assegnato alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 15 maggio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 22 del 15 maggio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 283

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 283

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINELLO**, **SCILIPOTI**, **GUALDANI**, **BARANI**, **SCOMA**,
MANDELLI, **MAZZONI**, **ALICATA** e **CERONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche agli articoli 182 e 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento di pedoni, corridori e podisti

Onorevoli Senatori. -- Con la legge 29 luglio 2010, n. 120, sono state introdotte nuove e più stringenti regole in materia di circolazione dei veicoli. In particolare, con l'articolo 28 si è provveduto ad integrare le norme sulla circolazione ciclistica, prevedendo, con l'introduzione del comma 9-*bis* dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che «il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti».

La norma fa riferimento a due fenomeni, entrambi in crescita:

1) l'accresciuta mobilità ciclistica, collegata ad attività sportive o di svago dei cittadini, oltre che a un'accresciuta coscienza ecologica; l'incentivazione della mobilità ciclistica è espressamente prevista fra le politiche di contrasto ai gas serra e all'inquinamento dell'aria sia a livello nazionale che europeo e internazionale e, d'altro canto, la bicicletta è uno dei mezzi di spostamento con maggiore efficienza energetica, in quanto moltiplica per 5 lo sforzo umano; secondo un sondaggio commissionato da Legambiente nell'aprile 2011, il numero dei cittadini abituali utenti della bicicletta, non solo per svago, ma anche per lavoro, è cresciuto dal 2001 ad oggi dal 2,1 al 9 per cento (con assoluta prevalenza al Nord) del totale degli utenti dei mezzi di trasporto;

2) il crescente numero di lavoratori stranieri che utilizza la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto nelle località di villeggiatura accade di frequente che a tarda ora della notte, lunghe teorie di lavoratori tornino alle loro abitazioni, nello stesso momento in cui gli avventori delle discoteche, spesso sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti escono dai locali. La norma deve quindi essere salutata con favore in quanto ha evitato quanto già accaduto diverse volte negli ultimi anni ai ciclisti sportivi: che un unico conducente dissennato, faccia strage in un gruppo di malcapitati. Per quanto riguarda il procedimento applicativo della nuova disposizione, la legge n. 120 del 2010 ha lasciato sessanta giorni agli utenti per adeguarsi alla normativa; ma va anche favorevolmente osservato che diverse amministrazioni comunali (Saubaudia ad esempio) hanno regalato ai ciclisti di Paesi non membri dell'Unione europea i giubbotti riflettenti e spiegato ad essi la necessità del loro uso.

In questo quadro il presente disegno di legge intende ulteriormente favorire la mobilità ciclistica, consentendo agli utenti la circolazione contromano qualora le condizioni di sicurezza lo consentano. Una disposizione analoga è stata adottata in via sperimentale in Francia nel 2010, riconoscendo una richiesta da tempo avanzata dagli amanti delle due ruote francesi: quella della circolazione contromano, anche nelle vie cittadine. Il Centro studi sulle reti, il trasporto e l'urbanistica, che dipende

dal Governo francese, ha pubblicato nel 2008 una ricerca sui rischi di tale disciplina. Nel corso di cinque anni non vi è stato alcun incidente che abbia coinvolto un ciclista in una delle venticinque strade interessate dalla sperimentazione. Pertanto il Governo francese ha consentito di utilizzare la nuova norma a discrezione dei dipartimenti territoriali dello Stato.

La maggiore densità della circolazione in Italia non consente forse una normativa così ampia. Pertanto ci si è limitati a consentire la circolazione ciclistica contromano lungo il margine della strada se esso è presente e sufficientemente ampio e salvo che non vi sia espresso divieto.

Per favorire ulteriormente tale tipo di mobilità si è inoltre precisato che l'uso della bicicletta è sempre ammesso nelle aree pedonali e nei parchi cittadini, a velocità moderata ed avendo cura dell'incolumità degli altri utenti, salvo espresso, motivato divieto, anche temporaneo, delle autorità preposte.

La seconda disposizione proposta riguarda invece i pedoni, rispetto ai quali nessuna disposizione è stata inserita nella legge n. 120 del 2010. Tuttavia la situazione notturna dei pedoni nelle strade extraurbane senza illuminazione è la stessa dei ciclisti: sono praticamente invisibili sino a che non vengono inquadrati dai fari di un veicolo. Pertanto la norma proposta prevede, tramite una modifica all'articolo 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che la circolazione notturna dei pedoni sulle strade extra urbane debba essere messa in sicurezza mediante l'uso dei giubbotti retroriflettenti.

La terza disposizione, sempre inserita nel medesimo articolo 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, riguarda gli sportivi, i podisti e i corridori, che sempre più vediamo sulle nostre strade. In sostanza la nuova disposizione, che li equipara ai pedoni, prevede quattro regole fondamentali: circolazione contromano; circolazione in colonna nelle ore notturne; uso del giubbotto retroriflettente; possibilità di utilizzare le piste ciclabili.

Le norme proposte sono quindi di assoluto buonsenso: ampliano la sicurezza e la libertà di movimento dei cittadini e favoriscono attività che migliorano la salute generale. Se ne chiede quindi l'asollecita approvazione.

Giova infine ricordare che il disegno di legge qui proposto è stato presentato nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati ed esaminato assieme a numerosi altri dalla Commissione trasporti. Nel settembre 2012 la Commissione ha presentato un testo per l'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nelle strade a doppio senso di circolazione i ciclisti devono procedere nel senso di marcia della carreggiata. Nelle strade a senso unico essi possono procedere contromano, lungo il margine della strada se esso è presente e sufficientemente ampio e salvo che non vi sia espresso divieto»;

b) dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

«9-*ter*. L'uso del velocipede è sempre ammesso nelle aree pedonali e nei parchi cittadini, a velocità moderata ed avendo cura dell'incolumità degli altri utenti, salvo espresso, motivato divieto, anche temporaneo, delle autorità preposte».

Art. 2.

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il pedone che circola fuori dei centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o in aree totalmente sprovviste di illuminazione stradale ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 162»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Le medesime regole stabilite per i pedoni si applicano agli sportivi podisti, ai marciatori e ai corridori. Tali soggetti hanno l'obbligo di utilizzare le piste ad essi dedicate, qualora queste esistano, o in alternativa le piste riservate ai velocipedi di cui al comma 9 dell'articolo 182».

